

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NON ESSERE MAI TRISTE"

**Codice fiscale 92089040486 Partita iva 02449760970
VIA A. BORGIOLI N. 125 - 59100 PRATO PO**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Questo giorno **18.11.2021**, presso la sede sociale in Via A. Borgioli n. 125 - PRATO (PO), è riunita in convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione "NON ESSERE MAI TRISTE", iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato Numero Iscrizione: PO-1899_2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica e Approvazione nuovo statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00, constatata la regolarità della convocazione per la presenza degli associati Signori:

Sig. Alessandro Rubino, in qualità di Presidente;
Sig. Raffaello Rubino, in qualità di Vice Presidente;
Sig. Evans Puccini, in qualità di Segretario e tesoriere;
Sig. Massimo Chiaramonti, in qualità di Consigliere;
Sig.ra Fondi Claudia, in qualità di Consigliere;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il signor Alessandro Rubino, il quale chiama il signor Raffaello Rubino a svolgere le funzioni di segretario.

Tutto ciò premesso e constatato il Presidente

dichiara

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

e pertanto dichiara

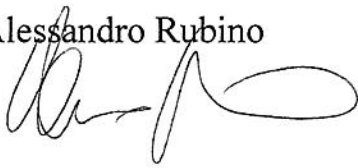
validamente costituita l'assemblea ritualmente convocata ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è reso necessario modificare e quindi approvare il nuovo Statuto per poter assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ed ai comparenti è stata fornita una copia di detto nuovo Statuto. Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea, preso atto di quanto esposto, e quindi all'unanimità degli associati presenti

d e l i b e r a

l'approvazione delle modifiche e quindi il nuovo Statuto, al presente verbale allegato. Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alessandro Rubino



Prato li, 18.11.2021

Il Segretario

Raffaello Rubino



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto rogato il 23 NOV 2021
al N. 2185 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO

Francesco S. S. S.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

«NON ESSERE MAI TRISTE – ODV»

ART.1 – L'Associazione di volontariato denominata «NON ESSERE MAI TRISTE - ODV» con sede in Prato, via Augusto Borgia 125, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e culturale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART.2 – L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro *anche* indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART.3 – L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà rivolta ad aiutare le persone e i progetti che vengono individuati dall'associazione in stretta connessione con il territorio in cui nasce. L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);

- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, *o erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS).

L'associazione ha lo scopo di aiutare questi soggetti attraverso la creazione di eventi sul territorio di raccolta fondi legati anche alla promozione del patrimonio culturale, storico e sociale del territorio. Favorire la cittadinanza attiva dell'intera comunità per creare occasioni atte a conoscersi e a limitare la solitudine delle persone che abitano in questa zona della città.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- Beneficenza;
- Creazione di eventi culturali e ricreativi;
- Creazione di incontri informativi;
- Realizzare percorsi di stimolazione e di coinvolgimento per tutti coloro che sono interessati;
- Eventi di raccolta fondi;
- Qualunque altra attività che risulti strettamente connessa con i fini istituzionali, ammessa dalla legge 117/2017 per le organizzazioni di volontariato e che possa essere utilizzata per la raccolta fondi;
- Collaborazione in progetti insieme ad altri soggetti.

SOCI

ART.5 – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il *raggiungimento* dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione: la *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione in forma scritta.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.6 – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- morosità per mancato pagamento della quota sociale per 1 annualità entro i termini stabiliti

annualmente dal consiglio Direttivo. La morosità è decretata dal Consiglio Direttivo stesso;

- dimissioni in forma scritta;

espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e materiali arrecati all'associazione;
- in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

L'espulsione è decretata dal Consiglio Direttivo.

ART.7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.9 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART.10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei revisori;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 20 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11 – L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile: inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART.12 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 – L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida *in prima* convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Qualora si debba decidere per le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

ART.14 – L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali di cui all'articolo 10 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione dei rendiconti (o bilancio d'esercizio) preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.15 – Le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, lo scioglimento e la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART.16 – Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto

dal Presidente.

ART.17 – Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri (Presidente, vice-presidente, segretario tesoriere, nr 2 consiglieri, attribuite direttamente all'interno dell'organo stesso) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per 2 anni e può venire rieletto.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.18 – Compiti del Consiglio direttivo:

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART.19 – I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

- all'assemblea*
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria;
 - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

ART.20 – Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea, qualora si reputi la necessità, dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 2 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Evangelista Florin

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

ART.21 – L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

CF

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART.22 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale (indivisibile) – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.23 – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione almeno 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Una volta approvato il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del Terzo settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, art. 14 c.2 legge 117/2017);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, art. 14 c.2 legge 117/2017).

LIBRI

ART.24 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

 **ART.25** – La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge a favore di altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

 **ART.26** – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

 Per Approvazione

Chianchi